

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno, 22 maggio 1981, n. 129

La mancanza, in ciascun foglio delle liste elettorali, della firma del presidente della Commissione elettorale circondariale e del timbro della Commissione stessa, se il contenuto del documento non risulta alterato o incerto, non comporta la sua invalidità.

Omissis. Con il terzo motivo residuo (n. 2/a subordinato) si censura che un foglio della lista elettorale della III Sezione non reca la firma per autentica del presidente della C.E.M.. Alla verifica istruttoria la circostanza è risultata confermata; tuttavia anche qui il Collegio non ritiene di condividere l'assunto di parte ricorrente, secondo cui la mancanza di questa firma renderebbe inadempita la prescrizione dell'art. 27 n. 2, che fa obbligo al Sindaco di consegnare al presidente "la lista degli elettori ... autenticata dalla C.E.M."

Non può sostenersi invero che la lista femminile della III Sezione non sia autenticata, sol perché manchi la firma del presidente della C.E.M. su un foglio: l'autentica è quella apposta alla fine della lista di sezione e che, a norma dell'art. 40 primo comma D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, attesa il numero degli iscritti che vi sono compresi tenuto conto delle variazioni apportatevi; autentica che, nel caso di specie, è regolarmente apposta.

Vero è che il secondo comma obbliga il presidente a firmare ciascun foglio della lista e ad apporvi il bollo della Commissione; ma nessuna invalidità si può collegare alla mancata osservanza di questa ulteriore prescrizione, quando il contenuto del documento, contestabile con querela di falso, non ne risulti alterato o incerto nella sua oggettività.

Conforta tale conclusione il confronto con la normativa vigente in materia di rogiti notarile, la quale scolpisce in maniera rigorosa la varie fasi formative di quegli atti pubblici (cfr. L. 16 febbraio 1913 n. 89; art. 51 n. 10 e n. 12 art. 58 n. 4; art. 137 secondo comma): mentre la mancanza della sottoscrizione finale del notaio rende nullo l'atto, la mancanza di una o più "sottoscrizione marginale", cioè di quelle che devono essere apposte in margine a ciascun foglio anche "delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto", si riduce ad una mera irregolarità sanzionata a carico del notaio unicamente sul piano disciplinare, lasciando integra la validità dell'atto stesso.

Per le esposte considerazioni il ricorso va respinto.

Omissis.